

## **Comune di San Vittore**

### **Cantone dei Grigioni**

#### **STATUTO ORGANICO**

##### **Progetto 10.01.2008**

Le cifre tra parentesi quadre [] rinviano al corrispondente articolo dello Statuto organico attuale.

Le disposizioni nuove, o modificate in modo sostanziale, sono indicate *in corsivo*.

##### I. Disposizioni generali

###### **Art. 1 Il Comune**

Il Comune di San Vittore è un ente territoriale di diritto pubblico del Cantone dei Grigioni. Si compone della popolazione abitante sul suo territorio.

###### **Art. 2 Autonomia e sovranità**

Al Comune spetta il diritto di amministrazione autonoma entro i limiti della legislazione federale e cantonale.

Nei limiti della propria competenza legale, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

###### **Art. 3 Compiti**

Il Comune adempie le funzioni richieste dall'interesse generale. Esso amministra il suo patrimonio, promuove lo sviluppo naturale nonché la prosperità sociale ed economica; si dà uno statuto ed emana le necessarie leggi, ordinanze e regolamenti.

###### **Art. 4 Capacità di voto e parificazione dei sessi**

Hanno la capacità di voto i cittadini svizzeri di ambo i sessi con il compimento del diciottesimo anno d'età, che non sono interdetti per infermità o debolezza mentale e che sono iscritti nel catalogo dei votanti.

Le designazioni di persone, funzioni e professioni nella presente legge si riferiscono ad ambo i sessi per quanto non risulti altrimenti dal tenore della legge.

### **Art. 5 Diritto di voto**

Il diritto di voto in affari comunali spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno la capacità di voto e sono domiciliate nel comune. Il termine decorre dal giorno in cui è stato depositato l'atto d'origine.

### **Art. 6 Votazioni ed elezioni federali e cantonali**

Le votazioni e le elezioni federali e cantonali sono regolate dalle relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

### **Art. 7 Elezioni**

Le elezioni quadriennali per la designazione delle autorità comunali hanno luogo:

- a) la terza domenica di novembre per l'elezione di:
  - 5 municipali
  - 2 supplenti municipali
  - *15/17 membri e 4 supplenti del Consiglio comunale*
  - 4 membri del consiglio scolastico
  - 2 supplenti del consiglio scolastico
  
- b) la seconda domenica di dicembre per l'elezione:
  - del Sindaco
  - di eventuali posti vacanti delle altre autorità comunali.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento di gestione.

### **Art. 8 Entrata in carica**

L'entrata in carica ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo.

Ogni membro uscente di un organo esecutivo o di controllo è responsabile del regolare trapasso dei poteri.

### **Art. 9 Elezioni complementari**

#### Variante A

Se un membro di un'autorità esecutiva cessa di far parte della stessa durante il periodo della carica, va indetta un'elezione complementare per il resto del periodo amministrativo, se mancano più di tre mesi al rinnovo generale delle autorità. L'elezione complementare si svolge conformemente alle disposizioni sulle elezioni ordinarie.

*Se un seggio diventa vacante nel Consiglio comunale, subentra nella carica il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti in occasione delle ultime elezioni. Se non ci sono più subentranti, l'elezione complementare ha luogo soltanto se mancano più di sei mesi al rinnovo delle cariche.*

### Variante B

*Se un membro di un'autorità esecutiva cessa di far parte della stessa durante il periodo della carica, va indetta un'elezione complementare per il resto del periodo amministrativo, se mancano più di tre mesi al rinnovo generale delle autorità.*

*Se un seggio diventa vacante nel Consiglio comunale, l'elezione complementare ha luogo soltanto se mancano più di sei mesi al rinnovo delle cariche.*

*L'elezione complementare si svolge conformemente alle disposizioni sulle elezioni ordinarie.*

### **Art. 10 Eleggibilità**

Ogni cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'autorità comunale, purché non gli sia stato interdetto con sentenza penale di ricoprire un pubblico ufficio.

### **Art. 11 Accettazione della carica**

Ogni cittadino eleggibile deve, per quanto possibile, accettare la nomina a un ufficio comunale per il quale è stato eletto.

### **Art. 12 Motivi di esonero**

È esente dall'obbligo di accettare una carica chiunque:

- a) abbia più di 65 anni;
- b) sia ammalato o infermo in modo tale da non poter ragionevolmente pretendere da lui l'esercizio della carica;
- c) abbia ricoperto la stessa carica durante tutto il quadriennio precedente;
- d) non possa assumere una carica per altri motivi importanti.

### **Art. 13 Motivi di esclusione**

#### a) per parentela

*Non possono far parte contemporaneamente del (Municipio, e del Consiglio scolastico):*

*coniugi o persone che vivono in unione domestica registrata, genitori e figli e figlie, fratelli e sorelle, suoceri con generi o nuore, cognati e cognate, zii e nipoti.*

*Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio comunale coniugi o persone che vivono in unione domestica registrata, genitori e figli e figlie, fratelli e sorelle.*

Questi motivi di esclusione si applicano pure ai legami consanguinei e uterini.

#### b) per carica

*I funzionari e gli impiegati comunali in pianta stabile non possono far parte del Municipio e del Consiglio comunale.*

*I docenti delle scuole pubbliche di San Vittore, impiegati in pianta stabile, non possono far parte né del Municipio, né del Consiglio scolastico.*

#### **Art. 14 Motivi di ricusa**

Un membro di un'autorità comunale deve ricusarsi nella deliberazione o nella votazione su una pratica se egli stesso, il suo coniuge o i suoi congiunti e parenti fino al grado stabilito dall'art. 13 dello Statuto organico vi hanno un interesse personale immediato.

I membri della Commissione di gestione e di revisione devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione di un'autorità, di una commissione o di un ufficio pubblico se loro stessi, il loro coniuge o i loro parenti fino al grado stabilito dall'art. 13 dello statuto comunale hanno un interesse personale immediato.

#### **Art. 15 Durata della carica**

##### in generale

La durata della carica delle autorità comunali è di 4 anni.  
I loro membri sono rieleggibili.

##### per il Municipio

I membri del Municipio possono restare in carica per un periodo massimo di 3 legislature.

#### **Art. 16 Dimissioni**

Dimissioni durante il periodo di carica possono venire inoltrate solo se basate su validi motivi.

*Sull'accettazione delle dimissioni decide il Consiglio comunale.*

#### **Art. 17 Sospensione**

Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti o per stato d'insolvenza, il Municipio può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.

#### **Art. 18 Segreto d'ufficio**

I membri delle autorità esecutive e di controllo, nonché delle commissioni comunali, come pure gli impiegati, sono tenuti al segreto d'ufficio in merito agli affari comunali, che per loro natura o in base a prescrizioni particolari sono segreti. Il segreto d'ufficio sussiste anche una volta cessata la carica o il rapporto di servizio.

#### **Art. 19 Diritto di petizione**

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare al Municipio o al Consiglio comunale proposte, istanze e ricorsi in forma scritta. Il Municipio è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi, *il Consiglio comunale entro sei mesi.*

### **Art. 20 Diritto d'iniziativa**

*È garantito il diritto d'iniziativa giusta le disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici del Cantone dei Grigioni (articoli 73, 76 e 77)<sup>1</sup>.*

*Il testo dell'iniziativa deve trattare un unico oggetto e deve essere inoltrato al Municipio per il Consiglio comunale, firmato di proprio pugno da almeno 60 cittadini aventi diritto di voto al momento della consegna.*

*Il testo di un'iniziativa può essere redatto sia come proposta generica, sia in forma di progetto elaborato.*

*In caso di progetto elaborato l'iniziativa deve essere sottoposta a votazione popolare, insieme a un messaggio e a un eventuale controprogetto del Consiglio comunale, entro un anno e mezzo dall'inoltro.*

*In caso di proposta generica non approvata dal Consiglio comunale, l'iniziativa deve essere sottoposta a votazione popolare, insieme a un messaggio e a un eventuale controprogetto, entro un anno e mezzo dall'inoltro.*

*In caso di proposta generica approvata dal Consiglio comunale o in votazione popolare, il Consiglio comunale deve elaborare il relativo progetto entro un anno e mezzo dall'accettazione dell'iniziativa. Il ritiro di un'iniziativa è ammesso fino al momento in cui viene fissata la data della votazione popolare. Sono autorizzati a ritirare l'iniziativa i primi cinque firmatari, tranne se il testo dell'iniziativa esclude tale possibilità.*

### **Art. 21 Diritto di referendum**

*Il diritto di referendum facoltativo è dato nei casi menzionati dall'art 34, lettera B dello Statuto organico.*

*Il testo del referendum deve essere firmato da almeno 30 cittadini aventi diritto di voto.*

*In caso di riuscita del referendum, la votazione popolare avrà luogo entro tre mesi al massimo.*

*Le domande di referendum non possono essere ritirate.*

---

#### **<sup>1</sup> Art. 73 Principio**

*I circoli e i comuni garantiscono l'esercizio del diritto d'iniziativa ai sensi delle disposizioni seguenti. Essi possono ampliarlo, in particolare riducendo il numero di firme necessarie o permettendo l'iniziativa sotto forma di progetto elaborato.*

#### **Art. 76 Iniziativa in comuni senza assemblea comunale**

<sup>1</sup> *Nei comuni senza assemblea comunale l'iniziativa può essere inoltrata alla sovrastanza comunale da almeno il 15 per cento degli aventi diritto di voto.*

<sup>2</sup> *Se l'iniziativa contiene una proposta generica su un oggetto di competenza del Popolo, la sovrastanza comunale deve sottoporre l'iniziativa a votazione popolare entro un anno dall'inoltro, unitamente ad una perizia ed eventualmente a un controprogetto. Nel caso in cui il dibattito preliminare spetti al consiglio comunale, il termine è di un anno e mezzo.*

<sup>3</sup> *Se la sovrastanza comunale o il consiglio comunale, qualora il dibattito preliminare spetti a quest'ultimo, accetta l'iniziativa, non si tiene la votazione popolare.*

<sup>4</sup> *Se il Popolo o la sovrastanza comunale rispettivamente il consiglio comunale accetta un'iniziativa, la sovrastanza comunale elabora un relativo progetto. Questo progetto, unitamente ad una perizia ed eventualmente un controprogetto, deve essere sottoposto a votazione popolare entro un anno dall'accettazione dell'iniziativa o entro un anno e mezzo, se il dibattito preliminare spetta al consiglio comunale.*

#### **Art. 77 Iniziative non conformi al diritto**

<sup>1</sup> *Le iniziative di contenuto non conforme al diritto non vengono sottoposte a votazione popolare.*

<sup>2</sup> *La sovrastanza comunale o il consiglio comunale, qualora il dibattito preliminare spetti a quest'ultimo, comunicano per iscritto la loro decisione motivata ai promotori.*

### **Art. 22 Procedura di referendum**

*Il diritto di referendum viene esercitato apponendo la propria firma, oltre al nome e al cognome, su un formulario che riporti per esteso il testo della decisione del Consiglio comunale e la richiesta che venga indetta una consultazione popolare.*

*Ogni decisione del Consiglio comunale deve fare oggetto di una richiesta distinta di referendum.*

*Le decisioni soggette a referendum vengono esposte all'albo comunale entro sette giorni e comunicate tramite circolare a tutti i fuochi, con indicazione del giorno in cui spira il termine utile di referendum.*

*Il termine per proporre il referendum è di 20/30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo comunale.*

### **Art. 23 Diritto di ricorso**

Le risoluzioni e decisioni del Municipio, ivi compresi i decreti di multa, nonché quelle dell'Assemblea, del Consiglio comunale o di un'altra Autorità comunale, possono essere impugnate con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 20 giorni dalla comunicazione, ai sensi delle relative disposizioni cantonali.

### **Art. 24 Protocollo**

#### stesura e approvazione

Sulle discussioni, risoluzioni e i risultati delle elezioni si stende un protocollo separato per il Municipio, il Consiglio comunale e ogni altra autorità comunale. Esso deve essere firmato dal protocollista e sottoposto per l'approvazione alla prossima seduta.

*Ogni qualvolta l'Assemblea comunale viene consultata per urna, è steso un protocollo dei risultati, firmato dall'Ufficio elettorale.*

#### visione

Ogni avente diritto di voto e ogni persona che dimostra un interesse legittimo può prendere visione dei *protocolli dell'Assemblea e dei processi verbali del Consiglio comunale.*

La visione dei processi verbali del Municipio e delle altre autorità comunali viene permessa solo se si rendono plausibili interessi giustificati.

#### estratti

Gli aventi diritto possono chiedere un estratto del protocollo contro versamento di una tassa di cancelleria, stabilita secondo i principi generali dell'equivalenza e della copertura dei costi.

### **Art. 25 Responsabilità**

Tutte le Autorità, i funzionari e gli impiegati del Comune sono responsabili dei danni che cagionano al Comune o a terzi nell'esercizio della loro funzione ufficiale, a norma della legge cantonale sulle responsabilità delle Autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

Per fare fronte all'obbligo di risarcire il danno cagionato illecitamente a terzi dalle sue autorità, dai suoi funzionari e dai suoi impiegati, il Comune stipula un'assicurazione responsabilità civile. Resta riservato il diritto di regresso verso l'agente.

### **Art. 26 Indennità e stipendi**

I membri delle autorità comunali ricevono le indennità stabilite dal regolamento comunale del personale.

Gli impiegati e funzionari sono retribuiti secondo il regolamento sul personale.

## II. Organizzazione comunale

### **Art. 27 Organi comunali**

Gli organi ordinari del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) *il Consiglio comunale*
- c) il Municipio
- d) la Commissione di gestione e di revisione
- e) il Consiglio scolastico.

### Assemblea comunale

### **Art. 28 L'Assemblea comunale**

L'Assemblea comunale è l'organo supremo del Comune. *In essa le cittadine e i cittadini aventi diritto di voto esercitano, per scrutinio popolare a mezzo scheda, i diritti loro spettanti in questioni comunali.*

### **Art. 29 Competenze**

*All'Assemblea comunale spettano le seguenti competenze:*

- 1) In base alle norme del regolamento di gestione, l'elezione: del Sindaco, dei Municipali, dei membri del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico e dei relativi supplenti.*
- 2) L'emanazione e la modifica dello statuto comunale e delle leggi, ordinanze e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale.*
- 3) La decisione su istanze presentate in via d'iniziativa, se non accettate dal Consiglio comunale, o mediante referendum.*

4) La concessione, il rinnovo e la riversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque, come pure la costituzione di altri speciali diritti di godimento, nel quadro della legge sui comuni.

5) L'approvazione delle spese che oltrepassano le competenze del Consiglio comunale.

6) La decisione circa l'acquisto, la vendita o la permuta di proprietà fondiarie che per valore o per superficie superano le competenze del Consiglio comunale, e con riserva dei diritti del Comune patriziale.

7) La decisione sulla costituzione o lo scioglimento di corporazioni regionali di diritto pubblico, come pure sull'adesione e l'uscita del Comune dalle stesse.

8) La decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.

### **Il Consiglio comunale**

#### **Art. 30 Composizione**

Il Consiglio comunale viene eletto per quattro anni contemporaneamente alle altre autorità comunali.

Il Consiglio comunale si compone di 15/17 membri e di 4 supplenti. La rielezione è ammessa senza limitazione.

I membri del Municipio, compresi i supplenti, non possono far parte del Consiglio comunale.

#### **Art. 31 Costituzione e presidenza**

Il Consiglio comunale, su convocazione del Municipio, si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla sua entrata in carica.

Il Consiglio comunale si costituisce da sé e agisce a norma del suo regolamento interno.

In occasione della prima seduta della legislatura vengono eletti l'Ufficio presidenziale, la Commissione di gestione e di revisione ed eventuali altre Commissioni permanenti.

La presidenza del Consiglio comunale è a turno di un anno.

#### **Art. 32 Sedute**

Il Consiglio comunale si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:

- entro il 30 giugno per l'approvazione del consuntivo del periodo amministrativo precedente;
- entro il 30 novembre per l'approvazione del preventivo per il periodo amministrativo seguente.

Inoltre si riunisce ogni qualvolta il Municipio lo ritiene necessario o su richiesta di almeno sei membri, da inoltrare al Municipio.



*La convocazione alle sedute, con l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione, deve essere spedita almeno 10 prima della data fissata per la seduta.*

*La partecipazione alle sedute è obbligatoria e onorifica per i consiglieri comunali, rispettivamente per i supplenti. Il Municipio partecipa alle sedute con funzione consultiva.*

*Funge da attuario del Consiglio comunale il segretario comunale o il suo sostituto.*

*Le sedute del Consiglio comunale sono di regola pubbliche.*

### ***Art 33 Decisioni***

*Per poter deliberare occorre la presenza di almeno 11 membri.*

*Le decisioni sono prese a maggioranza e a voto aperto per alzata di mano.*

*Se un terzo dei consiglieri presenti lo richiede, le decisioni avvengono per voto segreto o per appello nominale. In caso di parità nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, decide il presidente, mentre nelle votazioni segrete la proposta è da considerare respinta.*

*Per le elezioni di competenza del Consiglio comunale, esclusa la designazione delle commissioni, fa stato la legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici.*

### ***Art 34 Compiti e competenze***

*Al Consiglio comunale spettano le seguenti competenze:*

#### ***A) Competenze sottoposte a referendum obbligatorio***

*1) esaminare e preavvisare leggi e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale, nonché proposte di modifica allo Statuto comunale;*

*2) preavvisare spese che superano le competenze del Consiglio stesso, definite alla lettera B;*

*3) preavvisare la concessione, il rinnovo e la riversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque e la costituzione di altri speciali diritti di congodimento nel quadro della legge cantonale sui Comuni (art. 10);*

*4) esaminare e preavvisare qualsiasi altro oggetto di competenza dell'Assemblea comunale;*

#### ***B) Competenze sottoposte a referendum facoltativo***

*1) approvare il preventivo della gestione corrente, il preventivo degli investimenti e il consuntivo;*

*2) decidere su provvedimenti finanziari atti a stabilire il pareggio dei conti comunali;*

*3) fissare il tasso d'imposta e le tasse comunali sulla base del preventivo;*

*4) autorizzare spese ed investimenti fino ad un massimo di fr. 500'000.- per ogni singolo caso e fr. 50'000.- per spese che si ripetono;*

*5) decidere crediti supplementari su spese preventivate o per investimenti, per un massimo del 10% della somma stanziata, comunque non superiore a fr. 100'000.- per ogni caso;*

*6) acquistare, vendere o permutare immobili fino a un valore massimo di 50 000 fr. e una superficie massima di 500 m<sup>2</sup>, riservati i diritti del Comune patriziale;*

*7) decidere la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, la costituzione di servitù prediali e di oneri fondiari, riservati i diritti del Comune patriziale;*

*8) decidere sull'adesione a corporazioni e enti intercomunali di diritto privato, come pure sull'uscita dagli stessi.*

*C) Competenze esclusive del Consiglio comunale*

- 1) approvare i regolamenti che non sono di carattere generale, interni e di servizio;*
- 2) evadere le iniziative popolari ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;*
- 3) nominare nel suo seno i membri della Commissione di gestione e di revisione e di eventuali altre Commissioni permanenti, come pure designare i membri di altre Commissioni previste dallo Statuto organico o istituite dal Consiglio comunale con compiti speciali;*
- 4) nominare i delegati comunali in seno a corporazioni regionali di diritto pubblico, ai sensi degli articoli 69 e seguenti della Costituzione del Cantone dei Grigioni;*
- 5) decidere sulla conclusione di prestiti e su ogni altra misura per il finanziamento di opere comunali che sorpassano le competenze finanziarie del Municipio;*
- 6) approvare il programma delle realizzazioni forestali e decidere sulla vendita del legname quando sorpassano le competenze finanziarie del Municipio;*
- 7) autorizzare spese ed investimenti fino ad un massimo di fr. 100'000.- per ogni singolo caso e fr. 10'000.- per spese che si ripetono; autorizzare delibere che superano le competenze finanziarie del Municipio;*
- 8) decidere la promozione di processi e di ricorsi come pure la stipulazione di arbitrati e transazioni, se il valore controverso, comprese le spese presumibili supera le competenze finanziarie in materia del Municipio;*
- 9) accettare le dimissioni dalla carica di membro di una Autorità come da art. 16 del presente Statuto.*

**Art. 35 [32] Conti di gestione corrente e conto degli investimenti**

Il preventivo ed il consuntivo si compongono di un conto di gestione corrente e di un conto degli investimenti.

Nel conto di gestione corrente si iscrivono tutte le entrate e le uscite che ricorrono normalmente ogni anno, in particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

Nel conto degli investimenti sono da iscrivere le spese per beni non di consumo, la cui durata ed il cui utilizzo copre un periodo di più esercizi.

**Il Municipio**

**Art. 36 [44] Il Municipio**

Il Municipio è la suprema autorità esecutiva, amministrativa e di bassa polizia del Comune.

E' composto dal Sindaco e da quattro municipali ed ha a disposizione due supplenti.

Esso assume la carica conformemente all'art. 8.

Esso rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio.

**Art. 37 [45] Sedute, competenza decisionale**

Il Municipio viene convocato dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, ogni volta che lo esigono gli affari comunali (di regola una volta per settimana).

Su domanda di due membri del Municipio, il Sindaco è obbligato a convocare una seduta straordinaria.

Il Municipio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri.

All'inizio del periodo di carica il Municipio elegge tra i suoi membri il Vicesindaco ed i capidicastero.

**Art. 38 [46] Votazioni e nomine**

Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il Sindaco.

Se la votazione è segreta decide la sorte.

Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sulla ricusa (art. 14). Su richiesta di un municipale la votazione può essere segreta.

**Art. 39 [47] Competenze**

Il Municipio ha tutte le competenze che per diritto federale o cantonale, per statuto o leggi comunali non sono attribuiti ad un altro organo. Ad esso incombono particolarmente:

1. l'applicazione del diritto federale e cantonale, l'attuazione delle leggi ed ordinanze e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e *del Consiglio comunale*;
2. l'emanazione di ordinanze di esecuzione delle leggi e dei regolamenti comunali;
3. la direzione di tutta l'amministrazione comunale;
4. l'amministrazione del patrimonio comunale e la gestione dei singoli dicasteri;
5. l'allestimento del consuntivo e del preventivo annuali;
6. la preparazione di tutte le trattande *con i relativi messaggi da sottoporre al Consiglio comunale*;
7. il decreto di spese non previste nel preventivo sino alla somma massima di Fr. 10'000.- per uno stesso oggetto, se non si ripete, e sino a Fr. 5'000.- per uscite che ricorrono annualmente; complessivamente fino all'importo massimo annuale di Fr. 20'000.-;
8. la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del Municipio;

9. la decisione - nell'ambito della sua competenza di cui alla cifra 7 del presente articolo - sulla promozione di processi e di ricorsi come pure la stipulazione di arbitrati e transazioni, se il valore controverso, comprese le spese presumibili, non supera la somma di Fr. 2'000.-;
10. l'esercizio del potere di bassa polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo;
11. la rappresentanza del Comune davanti a Tribunali e Autorità;
12. la nomina di impiegati e di funzionari comunali di sua competenza e ne esercita la sorveglianza;
13. la delibera di quanto compreso nel preventivo, con un margine d'oscillazione del 20 % in più, fino alla concorrenza di Fr. 50'000.-;
14. la designazione, all'inizio del mandato, di un municipale quale membro del Consiglio scolastico;
15. la designazione, all'inizio del mandato, dei diversi delegati alle singole associazioni;
16. la designazione, all'inizio del mandato, dello Stato maggiore del corpo pompieri;
17. la nomina dei delegati comunali nella Commissione cantonale di stima;
18. la nomina dell'ispettore delle carni.

#### **Art. 40 [48] Dicasteri**

L'Amministrazione comunale è suddivisa in dicasteri. Ogni membro del Municipio assume la direzione di un dicastero. La ripartizione viene fatta dal Municipio. Essa va portata a conoscenza della cittadinanza tramite gli albi comunali.

#### **Art. 41 [49] Amministrazione**

I capidicastero provvedono al disbrigo delle pratiche di competenza dei loro dicasteri, esaminano le relative decisioni e ne riferiscono al Municipio. Le decisioni spettano unicamente al Municipio.

#### **Art. 42 [50] Sindaco**

Il Sindaco o chi ne fa le veci firma con il segretario comunale o con un municipale in modo vincolante per il Comune. Egli presiede le sedute del Municipio.

Il Sindaco prepara l'ordine del giorno del Municipio. Egli provvede all'esecuzione delle decisioni in collaborazione con i capidicastero. In casi urgenti può ordinare le misure necessarie ed opportune.

## **La Commissione di gestione e di revisione**

### **Art. 43 [51] Composizione**

*La Commissione di gestione e di revisione si compone di cinque membri del Consiglio comunale eletti da quest'ultimo all'inizio di ogni legislatura. I suoi membri sono eleggibili al massimo per quattro legislature consecutive.*

*La Commissione di gestione e di revisione si costituisce da sé. Essa può validamente deliberare alla presenza di almeno tre membri.*

### **Art. 44 [52] Compiti e competenze**

La Commissione di gestione e di revisione deve esaminare il complesso dell'amministrazione e della gestione comunale, unitamente al movimento finanziario e ai conti delle fondazioni e dei fondi amministrati dal comune.

Il regolamento di gestione stabilisce criteri e modalità.

*Eccezionalmente con l'accordo del Consiglio comunale può proporre l'esame dei conti da parte di un perito contabile.*

## **III. Amministrazione comunale**

### **3.1 Scuole**

#### **Art. 45 [54] Consiglio scolastico**

Il Consiglio scolastico è l'autorità comunale esecutiva, alla quale è delegata la direzione e la sorveglianza sull'educazione e l'istruzione scolastica.

#### **Art. 46 [55] Doveri e competenze**

Il funzionamento, i doveri e le competenze del Consiglio scolastico sono contenuti nel regolamento scolastico.

### **3.2 Pauperile**

#### **Art. 47 [56] Amministrazione pauperile**

L'amministrazione pauperile e di assistenza nel senso della legislazione federale e cantonale è curata dal Municipio.

### **3.3 Forestale**

#### **Art. 48 [57] Amministrazione forestale**

L'amministrazione forestale è curata dal Municipio, conformemente alle vigenti disposizioni legali e all'ordinamento forestale approvato dal Governo.

### **3.4 Agricoltura**

#### **Art. 49 [58] Alpi e pascoli**

Il Municipio applica il regolamento comunale sulla pascolazione ed esercita la sorveglianza sugli alpi, sui pascoli e su tutta l'agricoltura.

Il pascolo comunale comprende le proprietà comunali a ciò adatte e concesse e le proprietà private su cui grava relativa servitù.

### **3.5 Costruzioni**

#### **Art. 50 [59] Amministrazione delle costruzioni**

Il ramo costruzioni è diretto dal Municipio, secondo le disposizioni federali e cantonali in vigore e il regolamento edilizio comunale.

### **3.6 Cancelleria comunale**

#### **Art. 51 [60] Compiti**

La cancelleria comunale dipende dal Municipio. Essa cura la contabilità e sbriga le funzioni demandate dal Municipio. In particolare la cancelleria esegue le decisioni e le disposizioni municipali, come a regolamento di servizio.

#### **Art. 52 [61] Segretario comunale**

Il segretario comunale dirige la cancelleria e sorveglia il personale dell'Amministrazione.

## **IV. Patrimonio comunale**

#### **Art. 53 [62] Patrimonio comunale**

Il patrimonio comunale è composto da:

- a) le cose destinate all'uso pubblico quali le strade, piazze, acque e il suolo, di cui non è comprovata la proprietà privata (art. 664 CCS art. 148 e 149 della legge cantonale di applicazione al CCS);
- b) i beni amministrativi, cioè le cose e i fondi finanziari che per la loro essenza sono messi al diretto servizio dell'amministrazione, quali edifici amministrativi, palazzi scolastici, istituti di pubblica assistenza, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua, officine di erogazione dell'energia elettrica e del gas, impianti di eliminazione di liquami e di rifiuti, di spegnimento degli incendi, cantieri, campi sportivi, palestre, piscine, ecc.;
- c) il patrimonio di godimento, cioè alpi, pascoli comunali, boschi e diritti di vago pascolo;

i beni patrimoniali, come capitali, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto civile privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessioni di speciali diritti di utilizzazione.

#### **Art. 54 [63] Amministrazione**

Il Comune ha l'obbligo di provvedere ad una buona amministrazione del suo patrimonio. In prima linea cerca di garantirne la conservazione integrale e ricavarne un reddito adeguato, sicuro e durevole. Il conto patrimoniale deve essere convenientemente consolidato mediante ammortamenti metodici e riserve, conformemente al regolamento emanato in virtù dell'art. 35 del presente statuto.

#### **Art. 55 [64] Tasse di godimento**

Per il godimento degli alpi, pascoli e boschi sono prelevate tasse di godimento secondo il regolamento di pascolazione.

#### **Art. 56 [65] Tasse d'uso e di cancelleria**

##### Tasse d'uso

Il Comune può prelevare dagli utenti tasse d'utilizzazione di opere e d'impianti da esso costruiti ed esercitati; il relativo importo è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali, approvate dall'Assemblea o dal Consiglio comunale.

##### Tasse di cancelleria

Quale risarcimento per una determinata richiesta all'Amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad esempio il rilascio di permessi), il Comune può riscuotere tasse di cancelleria.

Il relativo importo è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali, approvate dall'Assemblea o dal Consiglio comunale.

#### **Art. 57 [66] Imposte**

Se le entrate non sono sufficienti a far fronte alle spese ordinarie e all'estinzione dei debiti secondo il piano d'ammortamento e degli stanziamenti straordinari, il Comune è obbligato a prelevare imposte.

Le imposte vengono prelevate in base alla legge comunale sulle imposte.

La tassazione deve conformarsi ai principi generali dell'equità, della legalità e della non retroattività.

#### **Art. 58 [67] Contributi perimetrali**

Se il Comune esegue opere o impianti, pubblici per esempio: strade, acquedotti, fognature, linee elettriche o altro, che procurano a singoli proprietari fondiari o a enti immobiliari un vantaggio economico particolare, verrà prelevato dai beneficiari un contributo alle spese dell'opera, proporzionato al vantaggio loro derivante.

La decisione di comprensorio deve essere presa per ogni singola opera, contemporaneamente allo stanziamento del credito da parte dell'Autorità competente.

Per le modalità di applicazione ci si adegnerà alla legge cantonale vigente in materia.

#### V. Comune patriziale

##### **Art. 59 [68] Comune patriziale**

I diritti di proprietà, di amministrazione e di godimento dei patrizi nell'ambito del Comune politico sono fissati dalla legislazione cantonale.

#### VI. Comune parrocchiale

##### **Art. 60 [69] Comune parrocchiale**

I diritti del Comune parrocchiale sono garantiti dalla costituzione cantonale. Esso amministra indipendentemente il suo patrimonio.

#### VII. Disposizioni finali

##### **Art. 61 [70] Revisione**

Il presente statuto può essere sempre riveduto parzialmente o totalmente. Ogni modifica o aggiunta è subordinata all'approvazione del Governo.

##### **Art. 62 [71] Abrogazione di disposizioni contrarie**

Questo statuto sostituisce quello del 13 marzo 1997. Con la sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni comunali con esso in contraddizione.

##### **Art. 63 [72] Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale. Esso è subordinato all'approvazione del Governo.